

DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012
472/2012/S/EFR

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2012

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 98/06);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, EEN 25/09, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2010, EEN 18/10 recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2011 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 80/11;
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 367/2012/R/efr;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09, come modificato dalla deliberazione EEN 1/10, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell’anno 2010;
- l’articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell’anno 2011;
- ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, l’articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all’Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all’anno precedente;
- l’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l’Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione posseda i titoli corrispondenti all’obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive, derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, del medesimo articolo o da quanto disposto in attuazione del comma 7, dell’articolo 2, dello stesso decreto ministeriale;
- l’articolo 5, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che “(...) qualora in ciascuno degli anni d’obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d’obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell’anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell’obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l’obbligo di compensazione della quota residua entro l’anno successivo”;

- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06, nel disciplinare la “consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell’obiettivo specifico aggiornato annuale” prevede che “dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all’Autorità, mediante un’unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato”;
- l'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata deliberazione 98/06 prevede che “a partire dall’anno 2009, nella comunicazione di cui al comma 3.1 il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:
 - i) ai fini della verifica di conseguimento dell’obiettivo specifico a suo carico nell’anno n-1;
 - ii) ai fini della compensazione dell’eventuale inadempienza all’obiettivo specifico a suo carico nell’anno n-2.”;
- l'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevedono che, in caso di inottemperanza, l’Autorità applica le sanzioni di cui alla legge 481/95.
- con la deliberazione 367/2012/R/efr, l’Autorità ha verificato il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica e gas obbligati nell'anno 2011, inclusa l'eventuale compensazione della quota residua dell'obiettivo dell'anno 2010.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di Avellino non ha inviato, entro il termine del 31 maggio 2012, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso di titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2011 (pari a 5.664 TEE) nonché ai fini della verifica della compensazione dell’inadempienza all’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2010 (pari a 5.642 TEE), circostanza avvalorata dalla Tabella 1 allegata alla deliberazione 367/2012/R/efr, da cui risulta la totale inadempienza da parte della Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. agli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico.

RITENUTO CHE:

- quanto sopra costituisce presupposto per l’avvio, nei confronti di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di Avellino, di un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., per accertare la violazione dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 luglio 2004, dell’articolo 3,

della deliberazione 98/06, dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 25/09, dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 nonché dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e del decreto legislativo 115/08;

2. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A, del punto 10.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione e dell'articolo 7, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com;
3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. di prevedere che i destinatari dell'atto di avvio possano, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni